



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunalenti**
ente del terzo settore

Entra nel nostro gruppo whatsapp

CLICCA SULLE ICONE



Tutti armonizzati
Invito alla chat di gruppo
<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

**Associazione Responsabili Finanziari
Comunalenti** è iscritta al
Registro Unico del Terzo Settore
**DA QUEST'ANNO PUOI SOSTENERLA
COL TUO 5 PER MILLE
C.F. 98189070174**

***Partecipazione libera
L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
12 videolezioni per dipendenti ed amministratori
particolarmente indicate per i neoassunti***

**LEZIONE 3 – L'IVA - SPLIT PAYMENT, SCADENZE,
REGISTRI, IVA COMMERCIALE
docente dott.ssa Maria Teresa Petrarolo**

8 marzo 2025 ore 10,00 clicca e partecipa



Maria Teresa Petrarolo

Funzionario contabile, assistente di economia aziendale presso Università di Brescia

SS **sistemasusio**
Consulenti di direzione



SAN MARCO
Gestione Entrate Enti Locali

A SEGUIRE I LINK DI TUTTE LE LEZIONI





LE LEZIONI

	LEZIONE	DATA	ORA	LINK ZOOM
1	LA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE - LA RIFORMA ACCRUAL	17/02/2025	10-12	GIA' SVOLTA
2	LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE IN EQUILIBRIO ALLA LUCE DEI NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	24/02/2025	10-12	GIA' SVOLTA
3	L'IVA - SPLIT PAYMENT SCADENZE REGISTRI IVA COMMERCIALE	8/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/84846713875?pwd=TPwWJLHqtcccWxm7jTH6aYyZ7yiCEw.1
4	IL RIACCERTAMENTO ED IL RENDICONTO. VINCOLI FINANZIARI ED AVANZO	10/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/83813489189?pwd=ajonk0OpXiWLoYkLZP57z1v5hLjJdi.1
5	I TRIBUTI LOCALI	17/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/86475565844?pwd=dGu76JJRPbphrOAz9jbzzXyxynH4d5.1
6	LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DOPO LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE	25/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89689775264?pwd=mv4szNJA1bk0iH3eOODrpdvYYkBwgJ.1
7	IL PERSONALE – PARTE GIURIDICA	31/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89676956083?pwd=sdbWjJo53qmXBaWS0d77j1Hz1RUjgi.1
8	IL PERSONALE –PARTE ECONOMICA	07/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89970098012?pwd=9FDjbXnkFwg8uq7a5qALGfEfzkBo4b.1
9	IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO	14/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/88102827590?pwd=eE2byibdmB70Z5jz1h1X0rS8m0qtNz.1
10	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ACCESSO AGLI ATTI	22/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/87623133552?pwd=5GeEx0ZQaje2o1dCmlaovAOd0YZTdN.1
11	GAP, PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, BILANCIO CONSOLIDATO	28/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/81930356103?pwd=OZCxBbcW3tJrLdVqNx8pas6UjgeRSu.1
12	WEB – BONUS: STORIA DELLA CONTABILITA'	12/05/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/86303523123?pwd=tYbAjanuwvaCl1oxLpWnTTLnaz50NO.1



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**
ente del terzo settore

I DOCENTI

	LEZIONE	DOCENTE	NOTE
1	LA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE - LA RIFORMA ACCRUAL	MAURO BELLESIA	DIRIGENTE SETTORE FINANZE COMUNE DI VICENZA, CONSULENTE ANCI LOMBARDIA, COMPONENTE DELLO STANDARD SETTER BOARD PRESSO MINISTERO DELLE FINANZE
2	LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE IN EQUILIBRIO ALLA LUCE DEI NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	MONIA BARBIERI	RESPONSABILE FINANZIARIO, ESPERTO ANCI
3	L'IVA - SPLIT PAYMENT SCADENZE REGISTRI IVA COMMERCIALE	MARIA TERESA PETRAROLO	FUNZIONARIO CONTABILE, ASSISTENTE DI ECONOMIA AZIENDALE PRESSO UNIVERSITA' DI BRESCIA
4	IL RIACCERTAMENTO ED IL RENDICONTO. VINCOLI FINANZIARI ED AVANZO	VINCENZO VECCHIO	RESPONSABILE FINANZIARIO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI, ESPERTO ANCI
5	I TRIBUTI LOCALI	VINCENZO MULE'	DIRIGENTE SAN MARCO SPA
6	LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DOPO LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE	SARA TILLATI	SEGRETARIO COMUNALE, FORMATRICE
7	IL PERSONALE - PARTE GIURIDICA	PAOLO ELIGIO MEDA	RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZE, VICESEGRETARIO, ESPERTO ANCI
8	IL PERSONALE -PARTE ECONOMICA	EDDA CONTRINI	ISTRUTTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PERSONALE
9	IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO	PAOLO ELIGIO MEDA	RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZE, VICESEGRETARIO, ESPERTO ANCI
10	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ACCESSO AGLI ATTI	SARA TILLATI	SEGRETARIO COMUNALE, FORMATRICE
11	GAP, PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, BILANCIO CONSOLIDATO	NICOLETTA GUERRINI	DIRIGENTE PRESSO COMUNE DI BRESCIA
12	WEB - BONUS: STORIA DELLA CONTABILITA'	VINCENZO VECCHIO	RESPONSABILE FINANZIARIO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI, ESPERTO ANCI



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

L'Imposta sul Valore Aggiunto (dpr 26 ottobre 1972 n. 633)

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che si calcola sulla differenza tra il valore finale e quello iniziale di un bene. È composto quindi dal valore di ciò che un'azienda produce, e il costo dei fattori consumati per la produzione del bene. L'imposta da versare allo Stato si determina secondo un meccanismo detto di detrazione "imposta da imposta", cioè sottraendo dall'imposta calcolata sulle vendite l'imposta calcolata sugli acquisti.

In pratica nel momento in cui si acquistano le materie prime, il compratore va a pagare al proprio fornitore una certa percentuale di IVA in base al tipo di bene acquistato. Quest'ultima, essendo un'imposta pagata, rappresenta per l'azienda acquirente un credito verso lo Stato, tale Iva sarà dovuta all'Erario da parte del fornitore. Nel momento in cui, invece, l'azienda andrà a vendere ai propri clienti, l'importo delle merci o servizi ceduti sarà aumentato dell'IVA. L'IVA riscossa dal venditore equivale ad una riscossione per conto dello Stato, per questo motivo si creerà un rapporto di debito verso l'erario, in quanto il venditore dovrà versare questa cifra allo Stato. L'azienda andrà a versare allo Stato la differenza tra Iva a debito e Iva a credito.



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

LIQUIDAZIONE IVA: IVA PERCEPITA - IVA PAGATA				50		
	22	ALLO STATO	11	ALLO STATO	11	CONSUMATORE 1
					61	
	100					
PRODUTTORE	22	DISTRIBUTORE			50	
	122				11	CONSUMATORE 2
					61	
					50	
					11	CONSUMATORE 3
					61	



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

I registri IVA

I registri IVA sono libri contabili obbligatori nei quali vanno registrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, quali:

- il registro delle fatture emesse per l'annotazione delle fatture attive (articolo 23 DPR n. 633/72);
- il registro degli acquisti per l'annotazione delle fatture passive (articolo 23 DPR n. 633/72);
- il registro dei corrispettivi per l'annotazione degli scontrini fiscali emessi ogni giorno (articolo 23 DPR n. 633/72)



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Liquidazioni e versamenti periodici

I titolari di partita Iva devono liquidare e versare l'Iva periodicamente su base mensile o, in alcuni casi, trimestrale, utilizzando il modello F24 esclusivamente online.

Per la maggior parte dei contribuenti è prevista la liquidazione mensile.

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra l'imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati, relativi allo stesso mese, per i quali intende esercitare il diritto alla detrazione. Una volta calcolato l'importo, deve versare l'Iva tramite il modello F24 online.

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
- 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività o appartenenti a determinate categorie.

I soggetti trimestrali eseguono le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a tale ultimo trimestre.

L'imposta dovuta va maggiorata dell'1% a titolo di interessi.

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- distributori di carburanti
- autotrasportatori di merci conto terzi
- **esercenti attività di servizi al pubblico**
- esercenti arti e professioni sanitarie.



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Acconto Iva

Entro il 27 dicembre di ogni anno, inoltre, tutti i contribuenti titolari di partita Iva devono versare un acconto (88%)

- del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili
- del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali

L'acconto può essere calcolato con il metodo storico, analitico o previsionale.

L'acconto deve essere versato tramite il modello F24 online.

Il contribuente può compensare l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi nella sua disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

I soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010). Sono esonerati dall'adempimento i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA va inviato ogni trimestre. La trasmissione avviene esclusivamente online, direttamente da parte del contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre



Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

dichiarazione iva 2024 scadenza 30 aprile 2025

The image displays two pages of the 'Modello IVA 2024' tax form, issued by Agenzia Entrate for the tax period of 2023. The top page is the cover sheet, featuring the Agenzia Entrate logo and the title 'MODELLO IVA 2024 Periodo d'imposta 2023'. It contains a series of fields for identifying the taxpayer, including the name of the taxpayer, the tax office, and the type of taxpayer. The bottom page is the main declaration form, which includes a table for reporting tax payments and a section for the taxpayer's signature and stamp. The form is designed to be filled out by the taxpayer or their representative.



Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 1
Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

L'articolo indica espressamente quelli che sono i tre presupposti del tributo, ovvero:

- **Il presupposto oggettivo** (l'operazione deve cioè consistere in una cessione di beni o prestazioni di servizi),
- **Il presupposto soggettivo** (chi compie l'operazione è un soggetto che svolge in modo abituale un'attività commerciale agricola, un'arte o una professione e quella operazione si riferisce all'attività economica)
- **Il presupposto territoriale** (l'operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato)



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Le operazioni IVA possono essere così riepilogate:

- le operazioni imponibili, che rappresentano la sfera della “normalità” delle stesse operazioni. Presentano tutti e tre i presupposti. Sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e concorrono alla formazione del volume d'affari;
- le operazioni non imponibili, ovvero gli scambi verso l'estero mancano del presupposto della territorialità. Sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e concorrono alla formazione del volume d'affari;
- le operazioni esenti che presentano tutti e tre i presupposti ma sono non soggette all'imposta per motivazioni economiche e sociali. Sono disciplinate dall'art. 10 del Testo Unico IVA. Sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e concorrono alla formazione del volume di affari;
- le operazioni fuori campo IVA, quando manca il presupposto soggettivo (artt. 4 e 5 del DPR 633/72);
- le operazioni escluse dalla base imponibile in carenza del presupposto oggettivo (artt. 2, 3 e 15 del DPR 633/72): somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; l'importo degli imballaggi dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non vanno quindi registrate in contabilità IVA ma, se risultano di importo superiore a Euro 77,46, sono soggette ad imposta di bollo di Euro 2,00.



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

La detrazione parziale dell'IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità art. 19 bis dpr n. 633/1972

Il calcolo dell'ammontare dell'IVA detraibile è semplice solo nel caso in cui il soggetto IVA effettui esclusivamente operazioni imponibili (o che in ogni caso diano diritto alla detrazione), potendo questi detrarre tutta l'imposta a monte.

Nel diverso caso in cui il contribuente effettui anche operazioni che non diano diritto alla detrazione, questi dovrà attenersi alle disposizioni dell'articolo 19-bis del DPR 633/1972, in base al quale sono individuate due diverse modalità di calcolo della detrazione parziale spettante:

- un metodo analitico, in base al quale è considerata indetraibile l'imposta relativa alle operazioni (a monte) direttamente afferenti a quelle operazioni che a valle sono esenti o non imponibili;
- il pro-rata di detraibilità, una modalità di calcolo forfettario della percentuale di detrazione, determinata quale rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione.



La detrazione parziale dell'IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità art. 19 bis dpr n. 633/1972: esempi

Esempio 1

Contabilità separata:

Il Comune A gestisce le seguenti attività commerciali:

- Asilo nido (esente art. 10; incidenza pro-rata 40%).
- Trasporto scolastico (Iva 10%).

 Iva acquisti € 1.000,00

 Iva acquisti € 50.000,00

Esempio 1

Contabilità Unica

Il 40% dell'Iva sul totale acquisti è indetraibile (€ 20.400,00)

Split payment: € 20.400,00 corrispondono a Iva a debito

Contabilità separata

Il 100 % dell'Iva sugli acquisti dell'Asilo è indetraibile (€ 1.000,00)

Split payment: € 1.000,00 corrispondono a Iva a debito



La detrazione parziale dell'IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità art. 19 bis dpr n. 633/1972: esempi

Esempio 2

Contabilità separata:

Il Comune B gestisce le seguenti attività commerciali:

- Asilo nido (esente art. 10; incidenza pro-rata 40%).
- Trasporto scolastico (Iva 10%).

 Iva acquisti
€ 100.000,00

 Iva acquisti
€ 10.000,00

Esempio 2

Contabilità Unica

Il 40% dell'Iva sul totale acquisti è indetraibile (€ 44.000,00)

Split payment:
€ 44.000,00 corrispondono a Iva a debito

Contabilità separata

Il 100 % dell'Iva sugli acquisti dell'Asilo è indetraibile (€ 100.000,00)

Split payment:
€ 100.000,00 corrispondono a versamenti



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Attività rientranti nel campo di applicazione dell'Iva

- telecomunicazioni;
 - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
 - trasporto di merci;
 - prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali;
 - trasporto di persone;
 - cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
 - operazioni degli organismi agricoli di intervento relative ai prodotti agricoli;
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - depositi;
 - attività di pubblicità commerciale;
 - attività delle agenzie di viaggio;
 - gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili;
 - attività degli enti radiotelevisivi.
 - gestione farmacie;
 - gestione centri sportivi,
 - gestione autoparcheggi;
 - gestione beni demaniali e patrimoniali
 - uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali.
- RIF.: 1) Allegato I Direttiva UE 112/2006; 2) Art. 4, comma 5, DPR 633/72



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Le aliquote IVA sono quattro ovvero:

- 4% - aliquota minima - per l'IVA sui generi di prima necessità;
- 5% - aliquota ridotta - per l'IVA su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali;
- 10% - aliquota ridotta - per l'IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
- 22% - aliquota ordinaria - per l'IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime tre aliquote.



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Lo split payment

La gestione dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione avviene tramite il meccanismo dello split payment. In questo caso, la PA paga solo l'imponibile al fornitore e versa l'importo dell'IVA direttamente all'erario. Una volta incassata la fattura, il credito verso la Pubblica Amministrazione viene chiuso. Questo sistema permette di controllare e monitorare i flussi finanziari legati all'IVA, garantendo una maggiore trasparenza e evitando possibili frodi fiscali.

Il reverse charge

Il reverse charge è un meccanismo fiscale che sposta l'obbligo di versare l'IVA dal venditore all'acquirente. In pratica, il venditore non addebita l'IVA sulla fattura, ma è l'acquirente a registrare e pagare l'IVA sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti. Questo meccanismo è applicato principalmente nelle transazioni tra imprese registrate nell'Unione Europea, al fine di semplificare le operazioni commerciali e impedire frodi fiscali.

Il meccanismo del reverse charge sposta l'obbligo di versare l'IVA dal cedente all'acquirente, semplificando le transazioni tra imprese nell'Unione Europea e prevenendo frodi fiscali.



Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Art. 17-ter

Operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ...

...

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE](#) (attualmente 30 giugno 2026)



L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI LEZIONI «FACILI» PER NEO ASSUNTI

Decreto MEF del 23/01/2015 (GU n. 27 del 3/02/2015)

Art. 4 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'IVA dovuta e' effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita':

a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; ...